

CONSIGLIO DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE

Riunione del 18 novembre 2016

**Raccomandazione del Consiglio delle scuole universitarie per l'ammissione
dei candidati stranieri agli studi di medicina in Svizzera
del 19 novembre 2015 (stato: 18 novembre 2016)**

1. Per quanto concerne l'ammissione agli studi di medicina sono equiparati ai cittadini svizzeri:
 - a) i cittadini del Liechtenstein;
 - b) gli stranieri domiciliati in Svizzera o in Liechtenstein;
 - c) i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, dell'Islanda o della Norvegia che possiedono un permesso di dimora UE/AELS in Svizzera con la menzione «attività economica» e possono attestare lo svolgimento di un'attività lavorativa strettamente legata allo studio della medicina (art. 9 cpv. 3 allegato I ALC);
 - d) i figli, indipendentemente dalla loro nazionalità, dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, dell'Islanda, della Norvegia o del Liechtenstein che possiedono un permesso di dimora in Svizzera in qualità di membro di famiglia di un cittadino UE/AELS (art. 3 cpv. 6 allegato I ALC);
 - e) gli stranieri domiciliati in Svizzera i cui genitori sono domiciliati in Svizzera;
 - f) gli stranieri domiciliati in Svizzera sposati con un cittadino svizzero o il cui coniuge è domiciliato in Svizzera da almeno cinque anni o che possiedono un permesso di lavoro svizzero da almeno cinque anni;
 - g) gli stranieri domiciliati in Svizzera che possiedono un permesso di lavoro svizzero da almeno cinque anni o gli stranieri domiciliati in Svizzera i cui genitori possiedono un permesso di lavoro svizzero da almeno cinque anni;
 - h) gli stranieri domiciliati in Svizzera che possiedono un attestato svizzero di maturità o un attestato di maturità cantonale riconosciuto a livello svizzero (secondo l'ordinanza del 15 febbraio 1995 e il regolamento della CDPE del 16 gennaio 1995 concernenti il riconoscimento degli attestati liceali di maturità) o un attestato federale di maturità professionale in combinazione con l'attestato di superamento dell'esame complementare (secondo l'ordinanza del 2 febbraio 2011 concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale alle università cantionali e ai politecnici federali);
 - i) i figli delle persone che godono dello statuto diplomatico in Svizzera;
 - j) i rifugiati riconosciuti dalla Svizzera.
2. Per godere della parità di trattamento con i cittadini svizzeri, i candidati stranieri devono adempiere le seguenti condizioni:
 - a) gli stranieri di cui al capoverso 1 lettera a) devono essere in possesso dei documenti che attestano il diritto di accedere agli studi di medicina entro il termine per l'iscrizione agli studi

di medicina stabilito da Swissuniversities. L'attestato che dà accesso agli studi superiori può essere presentato successivamente;

- b) i rifugiati di cui al capoverso 1 lettera j devono aver presentato la domanda di asilo in Svizzera entro il termine per l'iscrizione agli studi di medicina stabilito da Swissuniversities e aver ottenuto l'asilo entro l'ultimo giorno del termine di immatricolazione dell'università nella quale hanno ottenuto il posto di studio.

3. Sono fatte salve le condizioni generali di ammissione dell'università scelta dal candidato.

4. La raccomandazione della CUS del 12 ottobre 2006 è abrogata.